

L' IMPOSTA versione 2020

## Senza nuova delibera vale l' aliquota base

*Il cambio di regole non permette la conferma implicita*

P.Mir.

È scaduto il 30 settembre il termine per i **Comuni** per approvare le delibere tributarie. All' incertezza legata alla pandemia si è affiancata quella del quadro normativo. La regola generale (articolo 1, comma 169, legge 296/2006) prevede che, se il Comune non delibera entro il termine per l' approvazione del bilancio, tariffe e aliquote si intendono prorogate di anno in anno. La regola presuppone però l' esistenza di aliquote già deliberate l' anno precedente. E tale situazione non si verifica per la «nuova Imu». Nel 2020 è entrata in vigore una nuova disciplina, diversa da quella in vigore fino al 2019, anche perché il nuovo tributo somma la vecchia Imu e la Tasi. In questo caso, si ritiene che senza delibera comunale si rendano applicabili le aliquote di base, e non quelle dell' anno precedente, che sono riferite ad un tributo soppresso. E ciò, nonostante la circolare n. 1/DF/2020 abbia sostenuto che la nuova Imu si «pone in linea di continuità con il precedente regime poiché ne costituisce una mera evoluzione»: interpretazione che non ha alcun fondamento normativo, posto che la nuova disciplina abroga espressamente il vecchio prelievo. Inoltre, la delibera espressa è necessaria per confermare l' ex maggiorazione Tasi, che dopo l' articolo 108 del DI 104/2020 è applicabile su tutte le fattispecie su cui era applicabile nel 2019. Per la Tari, l' articolo 107 del DI 18/2020 ha previsto la possibilità per i **Comuni** di «approvare» anche per il 2020 le tariffe adottate per il 2019. Stando al tenore letterale, sembrerebbe necessaria una delibera espressa, e non una conferma tacita. Entro il 31 dicembre, comunque, dovrà essere approvato il piano economico finanziario secondo la nuova metodologia Arera e l' eventuale conguaglio tra il differenziale costi 2020-2019 potrà essere ripartito in tre anni dal 2021. Il conguaglio dovrà considerare non solo i costi, ma anche le variazioni di basi imponibili, come quelle collegate alla chiusura di imprese. Rimane poi un' imprecisione normativa, perché letteralmente è previsto che siano i **Comuni** a provvedere «alla determinazione ed approvazione» del Pef entro dicembre, mentre il Pef è determinato dal gestore dei rifiuti e approvato dall' Ato, almeno nelle realtà dove è istituita. Dal 2020 c' è l' obbligo di inviare tutte le delibere regolamentari e tariffarie al dipartimento Finanze per via telematica, con l' inserimento nel Portale del federalismo fiscale. Le delibere e i regolamenti sui tributi diversi da imposta di soggiorno, addizionale Irpef e Imu, acquistano efficacia dalla data



## Il Sole 24 Ore

### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

---

di pubblicazione sul sito del Mef, a condizione che avvenga entro il 28 ottobre, con invio dai **Comuni** entro il 14 ottobre. Questi termini, per il 2020, sono stati prorogati, dall' articolo 106 del DI 34/2020, al 16 novembre e 31 ottobre. Lo stesso accade per le delibere Imu. Gli atti sull' imposta di soggiorno e il contributo di sbarco hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione, a cui il Mef provvede entro 15 giorni lavorativi successivi all' inserimento nel portale del federalismo fiscale. © RIPRODUZIONE RISERVATA.